

N. 1687-1787-2236-2403-3076-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 26 settembre 1997*

(Relatore: **MASELLI**)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

**n. 1687**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, CAVERI**

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nelle istituzioni regionali e provinciali

*Presentata il 27 giugno 1996*

**n. 1787**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DETOMAS, BENVENUTO, BIONDI, BOATO, BRESSA, BRUNETTI, CAVERI, CIANI, CREMA, FURIO COLOMBO, FRATTINI, GUERRA, JERVOLINO RUSSO, MAZZOCCHIN, MONACO, MUSSI, OLIVIERI, PAISSAN, PISAPIA, SAONARA, SCHMID, SERAFINI**

Modifica all'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio provinciale di Trento

*Presentata il 4 luglio 1996*

**n. 2236**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, DETOMAS, OLIVIERI, SCHMID**

---

Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di valorizzazione delle minoranze ladine e di lingua tedesca del Trentino

---

*Presentata il 18 settembre 1996*

---

**n. 2403**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DETOMAS, BOATO, SCHMID, OLIVIERI, CAVERI, BRUGGER, PIVETTI, ZELLER, WIDMANN**

---

Modifica all'articolo 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento

---

*Presentata il 2 ottobre 1996*

---

**n. 3076**, D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

---

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

---

*Presentata il 27 gennaio 1997*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le popolazioni ladine abitanti sulle Alpi sono stanziati in varie regioni dell'arco alpino ed in particolare in Italia e in Svizzera. Per quanto riguarda l'Italia vi è, tra i ladini delle varie regioni, disparità di trattamento cui la legge deve porre un rimedio.

La proposta di legge costituzionale in esame tende ad abolire od almeno a ridurre le distanze esistenti tra la situazione giuridica dei ladini dell'Alto Adige e quella dei residenti in provincia di Trento, armonizzando le condizioni e fornendo alla minoranza ladina nella regione una migliore e più equilibrata tutela.

La proposta di legge costituzionale, oltre ad assicurare la presenza dei ladini negli organismi rappresentativi provinciali e regionali, si occupa di garantire la lingua e la cultura ladina a tutti i livelli ed offre la possibilità di tutelare alcuni diritti.

Le stesse garanzie di tipo culturale e giuridico sono assicurate alle minoranze germanofone dei cimbri e dei mocheni in provincia di Trento, che così acquistano, anche a livello costituzionale, un importante riconoscimento.

Si può affermare che, pur non essendo perfetta, questa proposta di legge costituisce un importante passo per le minoranze etniche nella regione.

La proposta di legge costituzionale in esame modifica vari articoli del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto regionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e che da qui in avanti si indicherà come testo unico.

L'articolo 1 modifica l'articolo 15 del testo unico, affermando il dovere della provincia di Trento di assicurare la desti-

nazione di stanziamenti per tutelare lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mocheni e cimbra.

L'articolo 2 integra l'articolo 25 del testo unico, assegnando un seggio del collegio provinciale di Trento al territorio in cui è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa.

L'articolo 3 modifica gli articoli 30 e 32 del testo unico, garantendo ai ladini la presenza nella presidenza del consiglio regionale.

L'articolo 4 prevede che l'articolo 36 del testo unico garantisca al gruppo ladino la presenza in giunta regionale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 48 del testo unico, inserendo un secondo vicepresidente nel consiglio provinciale di Bolzano.

L'articolo 6 prevede la possibilità dell'elezione a presidente del consiglio provinciale di Bolzano di un ladino, qualora vi sia l'assenso del gruppo etnico a cui spetterebbe la presidenza. Tale presenza è resa possibile attraverso la modifica dell'articolo 49 del testo unico.

L'articolo 7 modifica l'articolo 50 del testo unico, rendendo possibile la rappresentanza in giunta provinciale di Bolzano al gruppo linguistico ladino.

L'articolo 8 modifica l'articolo 92 del testo unico, permettendo ai cittadini di impugnare presso il tribunale regionale amministrativo di Trento gli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mocheni e cimbra residenti nella provincia di Trento.

L'articolo 9 prevede la modifica dell'articolo 102 del testo unico, assicurando par-

ticolari tutele per le attività culturali delle minoranze ladine, mochene e cimbre e garantendo l'insegnamento della lingua e della cultura delle minoranze in oggetto.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione definitiva sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Credo che questa breve disamina dei contenuti degli articoli sia sufficiente per

rendersi conto dell'importanza delle norme contenute nella presente proposta di legge costituzionale nel quadro della tutela delle minoranze linguistiche.

Segnalo, infine, che sul testo in esame sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia, bilancio e cultura.

MASELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge costituzionale nn. 1687, 1787, 2236, 2403 e 3076;

considerata la materia di competenza riguardante l'integrazione dell'articolo 92 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, nella parte in cui introduce la possibilità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali di impugnare avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento quegli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto di madrelingua italiana, ladina o tedesca;

considerato che i diritti legati alla tutela delle minoranze linguistiche rivestono un carattere collettivo e non soltanto individuale e che il testo unificato delle proposte di legge costituzionale si conforma a tale presupposto riconoscendo la potestà di impugnativa non soltanto al soggetto leso dall'atto amministrativo ma anche agli organi rappresentativi della comunità di lingua minoritaria;

osservato inoltre che il testo unificato delle proposte di legge costituzionale tende ad estendere nella Provincia di Trento un istituto già previsto nella Provincia di Bolzano;

considerato anche l'articolo 6 della Costituzione,  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale  
nn. 1687 e abbinate

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che all'articolo 9, comma secondo, l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il mocheno o il cimbro sia da intendersi come supporto culturale e linguistico all'insegnamento della lingua e della cultura mochena o cimbra.

TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

**Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca.**

**ART. 1.**

*(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

**ART. 2.**

*(Integrazione all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

« Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello e Canazei, ove è insediato il

gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge regionale ».

### ART. 3.

*(Modifiche agli articoli 30 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ».

2. All'articolo 32, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti ».

ART. 4.

*(Integrazione all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella giunta regionale ».

ART. 5.

*(Modifiche all'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio provinciale di Trento elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente ed i segretari. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o del vice Presidente, il Consiglio provinciale di Trento provvede alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo

vice Presidente nella prima seduta successiva.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i segretari. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente o dei vice Presidenti, il Consiglio provinciale di Bolzano provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 49 ».

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Il secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente ».

ART. 7.

*(Integrazione all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Al quarto comma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali con-

cernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella giunta provinciale anche in deroga alle rappresentanze proporzionali. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente ».

ART. 8.

*(Integrazione all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

ART. 9.

*(Modifiche all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

**PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE****N. 1687, d'iniziativa  
dei deputati Zeller ed altri****ART. 1.**

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti ed i segretari.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana o ladina. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina. I Vicepresidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi diversi di quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione della carica per altra causa del Presidente o dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi Vicepresidenti secondo le modalità previste dal precedente comma. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

**ART. 2.**

1. All'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il vicepresidente » sono sostituite dalle seguenti: « due Vicepresidenti »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: « i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

**ART. 3.**

1. Il secondo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti:

« Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana o ladina. I Vicepresidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi diversi di quello del Presidente.

In caso di dimissione, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei Vicepresidenti il Consiglio provinciale di Bolzano provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi Vicepresidenti secondo le modalità previste dal precedente comma. La nomina è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso ».

**ART. 4.**

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vanno apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « nel suo seno » sono soppresse;

b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in giunta provinciale ».

## ART. 5.

1. L'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e, rispettivamente, del consiglio provinciale di Trento e di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

**N. 1787, d'iniziativa  
dei deputati Detomas ed altri**

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

« Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito, in deroga a quanto previsto dal primo comma, con sistema elettorale uninominale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

## N. 2236, d'iniziativa dei deputati Boato ed altri

### ART. 1.

*(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali, economici e sociali, tenendo conto della consistenza delle popolazioni ladina e di lingua tedesca e delle loro specifiche necessità ai fini di un proficuo sviluppo, nonché della misura delle relative esigenze ».

### ART. 2.

*(Integrazione all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sull'elezione del consiglio regionale e di quello provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle minoranze linguistiche di lingua ladina e tedesca del Trentino ».

### ART. 3.

*(Integrazione all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina o tedesca residenti nella provincia di Trento, spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

### ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e di lingua tedesca residenti nella regione hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nei comuni di Moena, Soraga, Mazin/Mazzin, Vich/Vigo di Fassa, Poza/Pozza di Fassa, Ciampedel/Campitello e Cianacei/Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del primo comma, nelle scuole materne è usata la lingua ladina; nei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Vlarötz/Fierozzo, Palae/Palù del Fersina, Garait/Frassilongo) e di Lusern/Luserna nelle scuole materne è usata la lingua tedesca, nella versione locale della stessa. La lingua e la cultura ladina e rispettivamente tedesca, anche nella sua versione locale, costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo e sono altresì usate nelle scuole di ogni ordine e grado

anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, tedesca, mochena e cimbra.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti dei comuni di cui al secondo comma.

Per un'adeguata autonomia didattica ed organizzativa delle scuole dei comuni di cui al secondo comma, la giunta provinciale di Trento nomina un dirigente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti di lingua ladina e tedesca del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento »

#### ART. 5.

*(Introduzione dell'articolo 102-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Dopo l'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 102-bis. — Nelle adunanze degli organi elettivi dei comuni di cui al secondo comma dell'articolo 102 e degli organi collegiali degli altri enti locali esplicanti la propria attività nel territorio di uno o più dei predetti comuni, i membri di tali organi possono usare la lingua ladina e rispettivamente tedesca, nella sua versione locale.

È d'obbligo per gli enti di cui al primo comma usare, negli atti pubblici degli enti

locali, oltre la lingua italiana anche la lingua ladina, e rispettivamente tedesca.

Nei censimenti generali della popolazione è accertata, in forma anonima ed a fini esclusivamente statistici, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze ladine e di lingua tedesca residenti nella provincia di Trento ».

#### ART. 6.

*(Norma finale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione della presente legge costituzionale, sentita la commissione di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, integrata da due componenti, uno appartenente alla minoranza ladina ed uno alla comunità di lingua tedesca dei comuni interessati, dei quali uno in rappresentanza dello Stato ed uno del consiglio provinciale di Trento. Tale rappresentante è nominato dal consiglio provinciale di Trento su designazione, a maggioranza dei votanti, dell'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al secondo comma dell'articolo 102, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Tale assemblea, convocata dal Presidente della giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri aventi titolo.

**N. 2403, d'iniziativa  
dei deputati Detomas ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti al gruppo linguistico ladino e residenti nelle località ladine della provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, qualora la lesione sia stata riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

**N. 3076, d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige**

## ART. 1.

*(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente:

« La provincia di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali, economici e sociali, tenendo conto della consistenza della popolazione ladina e di lingua tedesca e delle specifiche necessità per un proficuo sviluppo, nonché della misura delle relative esigenze ».

## ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana o ladina. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina. I Vicepresidenti sono

eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi diversi.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi Vicepresidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

## ART. 3.

*(Integrazione all'articolo 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in Giunta regionale ».

## ART. 4.

*(Integrazioni all'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « due Vicepresidenti »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Le leggi sull'elezione del Consiglio regionale e di quello provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle minoranze linguistiche di lingua ladina e tedesca del Trentino riservando per entrambe un unico seggio ».

ART. 6.

*(Integrazione all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina o tedesca resi-

denti nella provincia di Trento, spetta al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — La popolazione ladina della Regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelevisive e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.

La popolazione di lingua tedesca del Trentino ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca, alla ricezione delle rispettive trasmissioni radiotelevisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nei comuni di Moena, Soraga, Mazin/Mazzin, Vich/Vigo di Fassa, Poza/Pozza di Fassa, Ciampedel/Campitello e Cianacei/Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto dei commi primo e secondo, nelle scuole materne è usata la lingua ladina e nei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Vlarötz/Fierozzo, Palae/Palù del Fersina, Garait/Frassilongo) e di Lusern/Luserna è usata la lingua tedesca, nella versione locale della stessa. La lingua e la cultura ladina, rispettivamente tedesca, anche nella sua versione locale, costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. Il ladino, rispettivamente il tedesco, sono altresì usati nelle

scuole di ogni ordine e grado come lingua di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, tedesca, mochena e cimbra.

Per l'insegnamento nelle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la conoscenza della lingua ladina o tedesca, anche nella versione locale della stessa, costituisce titolo di precedenza assoluta per l'ammissione all'impiego di ruolo e non di ruolo, nonché per l'assegnazione alle scuole medesime.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti dei comuni di cui al terzo comma.

Per un'adeguata autonomia didattica ed organizzativa delle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la Giunta provinciale di Trento nomina un dirigente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti di lingua ladina e tedesca del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento ».

#### ART. 8.

*(Introduzione dell'articolo 102-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Dopo l'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

« ART. 102-bis. — Nelle adunanze degli organi elettivi dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102 e degli organi collegiali degli altri enti locali esplicanti la propria attività nel territorio di uno o più dei predetti comuni, i membri di tali organi possono usare la lingua ladina, rispettivamente tedesca, nella sua versione locale.

È d'obbligo per gli enti stessi usare, negli atti pubblici degli enti locali di cui al primo comma, oltre la lingua italiana anche la lingua ladina, rispettivamente tedesca.

Nella Val di Fassa la conoscenza della lingua ladina e nella Valle del Fersina e a Luserna la conoscenza della lingua tedesca, nella versione locale della stessa, costituiscono titolo di precedenza assoluta per l'accesso al pubblico impiego.

Nei censimenti generali della popolazione è accertata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze ladine e di lingua tedesca residenti nella provincia di Trento ».

#### ART. 9.

*(Norma finale).*

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentita la Commissione di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, integrata da due componenti, uno appartenente alla minoranza ladina ed uno alla comunità di lingua tedesca dei comuni interessati, dei quali uno in rappresentanza dello Stato ed uno del Consiglio provinciale di Trento. Tale rappresentante è nominato dal Consiglio provinciale di Trento su designazione, a maggioranza dei votanti, dell'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102 del medesimo testo unico, come modificato dalla presente legge costituzionale. Tale assemblea, convocata dal Presidente della Giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri aventi titolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

